Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 7 gennaio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1958, n. **1119.**

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958-1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958 1959, ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 600 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per la intera loro produzione, nonchè i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidità.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1958 59 e della autorizzazione di spesa di cui alle leggi 10 novembre 1954, n. 1087, e 29 settembre 1957, n. 966

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 26 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI — ANDREOTTI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 26 dicembre 1958, n **1120.**

Regolazione degli oneri relativi a forniture di mangimi agli allevatori della Sardegna danneggiati dalla siccità dell'autunno 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 480 milioni di lire, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere alla regolazione degli oneri derivanti dalle distribuzioni gratuite di mangimi operate a favore degli allevatori sardi danneggiati dalla siccità dell'autunno del 1954.

Art. 2.

Al suindicato onere di 480 milioni di lire si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI — ANDREOTTI

Visto; *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 dicembre 1958, n. **1121.**

Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prelevare, dalla gestione di ammasso per contingente, grano fino ad un massimo di un milione di quintali per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale in favore dei braccianti agricoli, dei salariati, dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche e dalle alluvioni.

Art. 2.

Le modalità d'esecuzione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. **1122.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di segretari provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, n. 1, e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

Le provincie di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, ai sensi dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale, l'ufficio e le attribuzioni del segretario provinciale, al fine di adeguarli alle particolari esigenze delle due Provincie.

Art. 2.

Le stesse Provincie provvedono alla nomina del segretario provinciale e a disciplinare lo stato giuridico ed economico.

Art. 3.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due provincie di Trento e Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5°, di cui alla tabella *C* allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purchè i predetti funzionari provinciali abbiano già fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente inferiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 160. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. **1123.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Sannio » di Benevento.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Sannio » di Benevento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 131. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. **1124.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sammichele di Bari (Bari).

N. 1124. Decreto del Presidente delle Repubblica 27 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sammichele di Bari (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 130. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. **1125.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Borgo Val di Taro (Parma).

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Borgo Val di Taro (Parma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 127. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 1126.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Brunone Moneta » di Marsciano (Perugia).

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Brunone Moneta » di Marsciano (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n* 125 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 1127.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Besana di Brianza (Milano).

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Besana di Brianza (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n* 128 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 1128.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « N. Festa » di Matera.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « N. Festa » di Matera viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo registro n 115, *foglio n* 129 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3;
Vista la lettera del Ministro per il tesoro n. 122581 in data 23 aprile 1958, con la quale viene comunicato che con decreto Ministeriale del 19 aprile 1958, in corso di registrazione, sono stati assegnati al Ministero del commercio con l'estero due dipendenti della soppressa Azienda rilievo alienazione residuati da assumere, con effetto dal 1° maggio 1958, in qualità di salariati e con la rispettiva qualifica di operaio qualificato di seconda categoria ed operaio comune di terza categoria;
Ritenuto doversi provvedere alla istituzione del contingente numerico di due unità di salariati non di ruolo (temporanei) per poter assumere e mantenere in servizio presso la predetta Amministrazione per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1958 i due salariati suindicati;
Vista la proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati non di ruolo per il Ministero del commercio con l'estero è determinato per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1958 in due unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1958
Registro n 10 *Presidenza, foglio n* 344

(7006)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1958.

Determinazione per gli anni 1957 e 1958, dei contributi integrativi per assistenza di malattia previsti dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico degli enti locali e dei rispettivi dipendenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;
Considerato che gli oneri per detta assistenza relativa ai titolari di pensioni delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, sono, nel loro complesso, da porsi a carico delle Casse, Monti e Istituto medesimi in applicazione dell'art. 5, lettera *c*), della citata legge;
Considerati i singoli oneri, per l'anno 1957 e per l'anno 1958, a carico delle Casse, Monti e Istituto predetti, che vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del comma primo del citato art. 5;
Considerato che, ai sensi del detto art. 5, comma terzo, alla copertura dei singoli oneri predetti derivanti alle Casse, Monti e Istituto suddetti si deve annualmente provvedere con rispettivi contributi integrativi;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei predetti contributi integrativi riferibilmente agli anni 1957 e 1958, nonchè alla ripartizione dei contributi stessi tra iscritti ed enti datori di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 1957 e 1958, il contributo integrativo per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dell'1,20 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartita nello 0,80 per cento a carico dell'ente e nello 0,40 per cento a carico dell'iscritto.

Il contributo integrativo di cui al primo comma, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dell'1,20 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartita nello 0,80 per cento a carico dell'ente e nello 0,40 per cento a carico dell'iscritto.

Il contributo integrativo di cui al primo comma, dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dell'1,20 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartita nello 0,80 per cento a carico dell'ente e nello 0,40 per cento a carico dell'iscritto.

Art. 2.

Il contributo integrativo di cui all'art. 1, dovuto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali Sezione previdenza, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dello 0,15 per cento, ripartita nello 0,10 per cento a carico dell'Ente e nello 0,05 per cento a carico dell'iscritto. La determinazione del predetto contributo integrativo si effettua prendendo a base la retribuzione considerata ai sensi delle disposizioni di legge per il calcolo del rispettivo contributo ordinario.

Art. 3.

Il contributo integrativo di cui all'art. 1 a carico degli iscritti ai Monti pensioni, Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stabilito nella misura dello 0,40 per cento di una retribuzione imponibile da determinarsi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Roma, addì 14 ottobre 1958

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Registro n. 6 Istituti di previdenza, foglio n. 293

(7)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1958.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1954, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Visto che l'art. 31 dello statuto della Cassa stabilisce che i rappresentanti degli armatori e della gente del mare devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è ricostituito come segue:

Presidente:

Di Marco dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Gatti ten. col. di porto Luigi, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Tanzi dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Natoli rag. Francesco, in rappresentanza degli armatori del traffico;

Ninci Angelo, in rappresentanza della gente del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1958

(23) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1958.

Conferma del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con regio de-

creto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto Presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1955, relativo alla ricostituzione degli Organi normali di amministrazione e di controllo dell'Ente di cui trattasi;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli Organi predetti;

Considerato che, ai sensi degli articoli 12 e 20 dello statuto dell'Ente, i rappresentanti della categoria degli artisti che esercitano come prevalente attività professionale la pittura, la scultura, l'incisione o altre arti affini devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Leo Solari è confermato presidente dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bertoletti Nino, Consolazione prof. Giovanni, Costi Raffaele, Miele prof. Franco, Monti prof. Rolando, Penelope Mario e Piccolo prof. Giuseppe, in rappresentanza delle categorie degli artisti;

Gasparri dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto come segue:

Ceracchini prof. Gisberto e Purificato Domenico, membri effettivi; Venturini prof. Luigi, membro supplente, in rappresentanza della categoria degli artisti;

Gallo dott. Armando, membro effettivo e Melilli dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del Comune di Pallagorio (Catanzaro), di complessivi ettari 76 68 80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 683 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 195 del 27 agosto 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta MONTANARI Aristide e Cesarina, FORTUNATO Anna Maria e DELFINO Emilia, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.859 831,75 (lire unmilioneottocentocinquantanovemilaottocentotrentuno e 75 cent), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 30 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, numero 74697/8714, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Modugno Domenico ed Anna fu Nicola, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 7037, riportata in catasto alla particella n. 146/*m* del foglio di mappa n 105, e nella planimetria tratturale con il n. 265

Con decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1958, numero 74715/8732, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Balducci Francesca fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 605, riportata in catasto alla particella n 217/*a t* del foglio di mappa n. 108, e nella planimetria tratturale con il n 346

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75419/8614, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Casalino Cataldo di Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 2159, riportata nel catasto alle particelle numeri 144/*e*, 145/*c* del foglio di mappa n 105, e nella planimetria tratturale con il n. 238

Con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958, numero 74693/8710, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mangione Lucrezia fu Paolo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 3207, riportata in catasto alla particella n. 212/*d* del foglio di mappa n. 108, e nella planimetria tratturale con il n. 304

(6948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 5 gennaio 1959 presso la sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,95	623,45	623,75	623,60	623,60	623,90	623,80	623,70	623,80	623,70
$ Can	646,85	645,75	646 —	645,62	644,40	646,56	645,75	646,50	646 —	646 —
Fr Sv	144,80	144,24	144,30	144,35	144,30	144,73	144,30	144,50	144,24	144,25
Kr D	90,44	90,41	90,45	90,43	90,40	90,44	90,415	90,42	90,45	90,45
Kr N	87,42	87,40	87,43	87,39	87,40	87,42	87,42	87,44	87,42	87,40
Kr Sv	120,62	120,47	120,50	120,525	120,50	120,60	120,485	120,60	120,55	120,55
Fol	165,24	165,25	165,20	165,275	165,25	165,27	165,25	165,24	165,25	165,25
Fr B	12,50	12,485	12.475	12,4875	12,4875	12,50	12,487	12,50	12,49	12,485
Fr Fr	127,22	127,10	127,15	127,14	127,15	127,18	127,10	127,20	127,20	127,15
Lst	1748,75	1748,675	1748,25	1748,75	1748,375	1749,06	1748,75	1748,875	1749 —	1748,80
Dm occ	149,34	149,10	149,17	149,1375	149,10	149,32	149,09	149,35	149,17	149,15
Scell Aust	24,08	24,05	24,05	24,0575	24,05	24,08	24,055	24,07	24,06	24,06

Media dei titoli del 5 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,40
Id 3,50 % 1902	69 —
Id 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	87,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
Id 5 % (Ricostruzione)	94,475
Id 5 % (Riforma fondiaria)	93,125
Id 5 % 1936	98,10
Id 5 % (Città di Trieste)	92,85
Id 5 % (Beni Esteri)	92,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,025
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,475
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,925
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,725
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,75
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,70
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,80
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1959

1 Dollaro USA	623,70
1 Dollaro canadese	645,687
1 Franco svizzero	144,325
1 Corona danese	90,422
1 Corona norvegese	87,405
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	165,262
1 Franco belga	12,487
100 Franchi francesi	127,12
1 Lira sterlina	1748,75
1 Marco germanico	149,114
1 Scellino austriaco	24,056

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte di un alveo di stagno, in comune di Fontanafredda (Udine).

Con decreto 14 aprile 1958, n 2, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno demaniale facente parte della zona d'alveo di uno stagno, in comune di Fontanafredda (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 40, particella 67 ½ parte di mq 300, indicato nella planimetria rilasciata il 26 luglio 1957, in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(6993)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n 11419/915-29/V di data 13 febbraio 1930, con il quale il cognome del sig Daneu Milan di Stefano, nato a Trieste il 14 febbraio 1910 e qui residente a Contovello n 23, venne ridotto in forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17,

Vista la domanda, in data 12 maggio 1958, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Daneu »,

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta

Il decreto prefettizio n 11419/915 29/V di data 13 febbraio 1930, e revocato In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig Danieli Milan è restituito nella sua forma originaria di « Daneu »

Uguale restituzione e disposta per i seguenti suoi famiiliari

1) Kosmina Olga nata a San Pelagio - Aurisina il 16 marzo 1911, moglie,

2) Danieli Luciana nata a San Pelagio il 24 agosto 1941, figlia,

3) Danieli Edoardo nato a Trieste il 17 dicembre 1943, figlio

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto Ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste addì 16 dicembre 1958

Il Vice prefetto dirigente PASINO

(6900)

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/915-29/V di data 13 febbraio 1930, con il quale il cognome del sig. Daneu Stefano fu Antonio, nato a Trieste il 15 dicembre 1877 e qui residente a Contovello n. 23, venne ridotto in forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

Vista la domanda, in data 12 maggio 1958 corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Daneu »,

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta

Il decreto prefettizio n. 11419/915-29/V di data 13 febbraio 1930, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Danieli Stefano è restituito nella sua forma originaria di « Daneu ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto Ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il Vice prefetto dirigente PASINO

(6901)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 3 febbraio 1935, n. 4115 R/Gab. con cui alla signora Piok Rosa nata ad Eores di Bressanone il 21 giugno 1905 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pio

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 ottobre 1958 dal sig. Pio Goffredo, figlio della predetta, in atto residente a Bressanone,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19,

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n. 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 3 febbraio 1935, n. 4115, R/Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Pio Goffredo nato a Sant'Andrea in Monte di Bressanone il 3 aprile 1931 e della di lui moglie Gostner Marta, nata a Sant'Andrea in Monte di Bressanone l'11 marzo 1937, viene ripristinato nella forma tedesca di Piok.

Il sindaco del comune di Bressanone provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 dicembre 1958

Il Vice Commissario del Governo PUGLISI

(6956)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso ad otto posti di volontario nella carriera per l'emigrazione

Le prove scritte per il concorso ad otto posti di volontario nella carriera per l'emigrazione, indetto con il decreto Ministeriale 30 gennaio 1958, avranno luogo in Roma nella sede della biblioteca del Ministero degli affari esteri (piazza dei Crociferi n. 54), nei giorni 22, 23, 24, 26 gennaio 1959, alle ore 10.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali della biblioteca del Ministero degli affari esteri alle ore 9 del 22 gennaio 1959 e non oltre le ore 10 nei giorni successivi, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(36)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Moschetti Guiscardo, componente supplente di detta Commissione, il quale ha rassegnato per motivi di salute l'incarico conferitogli,

Decreta:

Il professore Donadio Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta Città, in sostituzione del prof. Moschetti Guiscardo.

Roma, addì 6 dicembre 1958

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 322. — BOVIO

(20)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a centoventicinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnico-direttiva del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni,

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, concernente la istituzione dei ruoli statali per il personale assistente, tecnico, etc. a carico dei bilanci universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1958, n. 8112, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1958, al registro n. 36, foglio n. 353, con il quale il contingente organico dei posti del ruolo degli ingegneri del Genio civile è stato aumentato, per effetto dell'art. 3 del regio decreto 11 agosto 1939, n. 1444 e dell'art. 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675 di 30 unità.

Ritenuto, pertanto, che può essere bandito un concorso per esami a centoventicinque posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventicinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

A termini del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, un decimo dei posti suddetti (dodici) è riservato agli aiuti ed assistenti universitari di cui all'art. 1 dello stesso regio decreto n. 2241.

Salva l'applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le carriere direttive, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà conferire agli idonei del concorso, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 dell'indicato regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche i dodici posti come sopra riservati agli aiuti ed assistenti universitari qualora i posti stessi non venissero ricoperti in tutto o in parte dal personale anzidetto.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a sui carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, inglese e tedesco, di cui ha conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli Alto-Atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di

un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età,

6) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse

Art 6

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Art 7

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro

Art 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno, consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla valutazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale

Art 9

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese,

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato,

c) tessera postale;

d) porto d'armi,

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi

Art 10

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Art 11

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti

Art. 12

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generale e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L 100 Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli Alto-atesini di cui alla lett *c*) dell'art 4 i documenti di rito,

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della

lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod 69, rilasciata in bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza,

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117,

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100,

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art 13

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L 200 del diploma comprovante aver superato lo esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria,

4) certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione,

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

6) certificato medico su carta bollata da L 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario,

7) documento militare

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se i candidato e stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante e stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli gia inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purche esibiscano un certificato di poverta, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art 13 e alla lettera *b)* dell'art 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art 13

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali o del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potra concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art 16

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spettera all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207.

Art. 20.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 13 settembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1958
Registro n. 19, *foglio n* 188

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) Viabilità:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname) Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione gallerie,

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi,

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) Opere idrauliche

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua,

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione,

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate,

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature,

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico

3) Opere marittime

a) disposizione generale dei porti,

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) Elettrotecnica

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni,

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità,

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato

6) Materiali da costruzione

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati,

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) Macchine

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe

8) Fisica tecnica:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) Legislazione:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10) Lingua francese:

relazione tecnica in lingua francese

Roma addì 13 settembre 1958

Il Ministro TOGNI

ALLEGATO 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
da inviarsi su carta da bollo da L 200 al

Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . .
nato a (prov. di
il . residente in ,
(prov di . .) via . n. . .(1)
chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano,

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4),

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . (5),

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data .

Firma . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver restato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione

(6208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso a centoventicinque posti di ingegnere in prova del Genio civile di cui dodici posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministro per la pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale 13 settembre 1958, ha riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n 2241, agli aiuti ed assistenti universitari, dodici posti di ingegnere in prova del Genio civile, dei centoventicinque messi a concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso, ai sensi dell'art 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell art 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n 1071, o dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

2) abbia prestato servizio continuato e lodevole di assistente di ruolo per almeno cinque anni;

3) sia fornito della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aiuti e gli assistenti universitari in quanto essi fanno parte del personale civile di ruolo in servizio presso l'Amministrazione statale

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare, sotto la propria personale responsabilità

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita,

c) il possesso della cittadinanza italiana Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate,

f) il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, inglese e tedesco, di cui ha conoscenza.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve recare il visto del rettore dell'Università.

I concorrenti aiuti od assistenti universitari di cui al presente avviso, i quali concorrano ai posti ad essi riservati, non dovranno sostenere le prove scritte, e saranno sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente avviso, e che avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva comunicazione.

Per essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Gli aspiranti dovranno esibire, inoltre, copia dello stato di servizio, munita di bollo da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) certificato del Rettore in carta legale, attestante la conseguita nomina ad aiuto od assistente universitario in seguito a concorso. Per gli aiuti e gli assistenti universitari nominati in ruolo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del Rettore, in carta legale, attestante la continuità e la qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200 del diploma comprovante aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

PROGRAMMA DELL'ESAME-COLLOQUIO

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali o comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 23 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(6999)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 6647 in data 24 febbraio 1958 con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1957;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50, lettera *C*, del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condottta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;

Cetroni prof. dott. Mario, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Catania;

Spina dott. Filippo, specialista in ostetricia e ginecologia designato dall'Ordine dei medici:

Pulvirenti Marietta, ostetrica condotta titolare.

Segretario:

Miraglia dott. Umberto, consigliere di seconda classe dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 18 dicembre 1958

Il prefetto: Rizzo

(22)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto n. 26380/Sanità, del 16 maggio 1957, con cui fu indetto pubblico concorso per titoli e per esami, a undici posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici, e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Franz, vice prefetto ff. vicario.

Componenti:

Lania dott. Antonio, medico provinciale;

Tropea dott. prof. Ugo, primario ostetrico-ginecologico degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Nicolò dott. Domenico, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Martello Marianna, ostetrica condotta.

Segretario:

Bellitti dott. Letterio, consigliere di prefettura di prima classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addì 30 ottobre 1958

Il prefetto: Longo

(21)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 47332/3ª San., in data 29 luglio 1958, con il quale il dott. Coccia Francesco è stato dichiarato vincitore della terza condotta medica del comune di Ricadi;

Vista la nota n. 47 del 1° dicembre 1958, con la quale il sindaco di Ricadi comunica che il predetto dott. Coccia ha rassegnato le dimissioni;

Vista la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in cui era compresa la condotta predetta e tenute presenti le indicazioni delle sedi fatte, in ordine di preferenza dai candidati;

Viste le dichiarazioni di rinuncia dei dottori Rombolà Francesco e Manfrida Francesco e la dichiarazione di accettazione del dott. Pugliese Domenico;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pugliese Domenico è dichiarato vincitore della terza condotta medica del comune di Ricadi in sostituzione del dott. Coccia Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Ricadi.

Catanzaro, addì 3 dicembre 1958

Il prefetto: De Lorenzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 57262/3ª San., in data 21 ottobre 1958, con il quale il dott. Gallizzi Vincenzo è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Capistrano in sostituzione del dott. Zappia Bruno, dimissionario;

Vista la lettera con la quale il dott. Gallizzi dichiara di rinunziare alla nomina;

Vista la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in cui era compresa la condotta di Capistrano e tenute presenti le indicazioni delle sedi, fatte in ordine di preferenza, dei candidati che seguono in graduatoria il dott. Gallizzi;

Viste le dichiarazioni di rinunzia dei dottori Amelio Antonio e Panzitta Salvatore e la dichiarazione di accettazione del dott. Manfrida Francesco;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Manfrida Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Capistrano in sostituzione del dott. Gallizzi Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Capistrano.

Catanzaro, addì 3 dicembre 1958

Il prefetto: De Lorenzo

(6763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO DI VENEZIA

Visto il decreto prefettizio n. 38382 del 31 luglio 1958, con il quale sono stati nominati i vincitori ai posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia e il decreto prefettizio pari

numero del 2 ottobre 1958, con il quale il dott Rocco di Nardo, in seguito a rinuncia di un concorrente che lo precedeva in graduatoria, è stato nominato ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave;

Vista la nota n 22755 del 28 novembre 1958, con la quale il sindaco di San Donà di Piave comunica che il predetto, senza giustificato motivo, non ha preso servizio nel termine prefissatogli;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato idoneo che immediatamente segue secondo l'ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art 36 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Il dott Del Vecchio Salvatore, residente a Polignano a Mare (Bari), viale Rimembranza n 6, è nominato ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave e dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto In caso di inadempienza, senza giustificato motivo, sarà dichiarato rinunciatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura di Venezia.

Venezia, addì 9 dicembre 1958

Il medico provinciale capo: CANALIS

(6907)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Visto il decreto prefettizio n. 25998 del 1° marzo 1955, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti in provincia di Pesaro al 30 novembre 1954;

Visti i successivi decreti n 23983/55 del 2 luglio 1958 e del 5 luglio 1958, con i quali si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto ed alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta Commissione;

Visti l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa.

1	Bianchi Olinto	punti	51,417
2	Albertini Enrico	»	50,516
3.	Cantoni Giuseppe	»	50,491
4.	Verdini Paolo	»	47,682
5.	Caglini Enrico	»	47,047
6	Ugolini Guerrino	»	46,82
7	Feligini Vinicio	»	46,382
8	Lupini Luigi	»	44,955
9.	Pasquini Giorgio	»	44,79
10	Bertini Nicola	»	44,425
11	Fabbri Olinto	»	43,865
12	Zampetti Umberto	»	43,797
13	Paganucci Nello	»	42,07
14	Speranzini Peppino	»	41,865
15	Ducci Giovanni	»	39,467
16	Secchi Aurelio	»	37,735
17.	Tononi Giorgio	»	37,417

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Pesaro, addì 12 dicembre 1958

Il veterinario provinciale TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954,

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata

1) Bianchi Olinto: Monteporzio;
2) Albertini Enrico: Consorzio San Leo-Montecopiolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Pesaro, addì 12 dicembre 1958

Il veterinario provinciale TORNIMBENI

(6815)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.